

Acquisita l'intesa delle predette Regioni;

Considerato che permane, per le grandi dighe situate nel territorio delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria, Basilicata e Toscana, l'impellente necessità di provvedere alla relativa messa in sicurezza e che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe situate nel territorio delle predette Regioni, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Considerato, inoltre, necessario operare con mezzi e poteri straordinari anche con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e di La Para e Rio Grande (Umbria), onde assicurare la messa in sicurezza delle stesse;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 di-

cembre 2009, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figo e di Galano - comune di Genova, di Zerbino - comune di Molare (Alessandria), di La Spina - comune di Pralormo (Torino), di Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata), di Muraglione - comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), di Montestigliano - comune di Sovicille (Siena), di Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto), di Pasquasia - comune di Enna, di Cuba - comune di Centuripe (Enna), di Gigliara Monte - comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) e di Muro Lucano - comune di Muro Lucano (Potenza).

2. Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Sterpeto (Lazio) e di La Para e Rio Grande (Umbria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

DECRETO 15 ottobre 2008.

Organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al

trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, recante istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, recante delega di funzioni al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, recante modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007;

Vista la deliberazione del CIPE 5 agosto 1998, n. 98, recante regolamento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;



Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

*Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica*

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Dipartimento di cui cura altresì l'organizzazione e il funzionamento.

2. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e del personale, di cui al successivo art. 4, nonché la segreteria tecnica per la programmazione economica, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007.

4. Il Capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico coadiuvato da consulenti ed esperti individuati a valere su contingente di cui al comma 5.

5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di un contingente di consulenti ed esperti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:

Ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale, articolato in quattro servizi;

Ufficio per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilità, articolato in quattro servizi;

Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente lo sviluppo e la coesione territoriale, articolato in tre servizi.

Art. 4.

Servizio per gli affari generali e del personale

1. Il Servizio per gli affari generali e del personale provvede agli affari generali, ai servizi centralizzati e alla

segreteria del Capo del Dipartimento; supporta il Capo del Dipartimento nelle attività di controllo gestionale, di valutazione della dirigenza e di predisposizione degli obiettivi di direttiva annuale, curando a tal fine i rapporti con l'Ufficio di controllo interno; cura l'attività inerente la contabilità del centro di responsabilità afferente al Dipartimento; predispone gli atti relativi alla programmazione del Dipartimento ed alla sua rendicontazione; provvede alle procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento; cura l'organizzazione interna; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse strumentali del Dipartimento, ivi comprese quelle relative all'attività propria del consegnatario del Dipartimento medesimo; assicura il servizio di segretariato e la gestione amministrativa e contabile del contingente degli esperti del Dipartimento di cui all'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e degli esperti delle strutture afferenti al Dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007; gestisce il Protocollo dipartimentale e quello riservato, cura la distribuzione del flusso documentale in entrata tra gli Uffici del Dipartimento ed assicura, sotto il profilo formale, l'inoltro in uscita degli atti del Dipartimento; cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento assicurando il raccordo con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

*Ufficio di segretariato, coordinamento
e supporto interistituzionale*

1. L'Ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale esercita le attività di: segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che comprende: cura delle attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE; cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione del CIPE e del Dipartimento; coordinamento e supporto alle Amministrazioni in materia di programmazione e attuazione degli interventi finanziati dal CIPE con risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali.

L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi:

Servizio I di segretariato del CIPE;

Servizio II per le attività di coordinamento e supporto dei programmi per le aree sottoutilizzate finanziati dal CIPE;

Servizio III per la comunicazione e i rapporti istituzionali;

Servizio IV per l'analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali.

2. Il Servizio I di segretariato del CIPE svolge le attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE. In particolare, cura gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del gior-



no del CIPE e alla relativa documentazione, gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi all'inoltro delle deliberazioni, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'invio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Supporta il Capo del Dipartimento ai fini del coordinamento dei Servizi competenti nella definizione del calendario dei lavori delle Commissioni e dei Comitati costituiti nell'ambito del CIPE.

3. Il Servizio II per le attività di coordinamento e supporto dei programmi per le aree sottoutilizzate finanziati dal CIPE svolge le attività di coordinamento e supporto in materia di programmazione e attuazione degli interventi per le aree sottoutilizzate finanziati dal CIPE con risorse nazionali e comunitarie. Verifica l'attuazione dei programmi nazionali e comunitari di assistenza tecnica finanziati con le predette risorse anche al fine di fornire al CIPE l'ausilio informativo eventualmente richiesto.

4. Il Servizio III per la comunicazione e i rapporti istituzionali cura le relazioni con le istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento; assicura il monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria nonché degli schemi dei provvedimenti oggetto di esame nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei quali segue il successivo *iter*, per le materie di competenza del Dipartimento. Redige i comunicati relativi ai lavori delle sedute del CIPE, provvedendo ai conseguenti adempimenti e dispone per la diffusione degli stessi agli organi di informazione. Gestisce i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di curare la comunicazione esterna delle attività del Dipartimento e del CIPE, l'aggiornamento del sito internet del CIPE e delle istituzioni afferenti al Dipartimento e la connessione con la rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni. Organizza e cura la partecipazione del Dipartimento del CIPE a manifestazioni e convegni.

5. Il Servizio IV per l'analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali svolge le attività di analisi degli andamenti economici in Italia e all'estero, incluse le previsioni congiunturali dei principali istituti di ricerca, dei mercati dei fattori di produzione e di singoli mercati di beni e servizi, del mercato dei cambi e di temi di stabilità finanziaria internazionale. Predisporre i fascicoli per riunioni internazionali, convegni e audizioni su temi di natura economico-finanziaria.

Art. 6.

Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità

1. L'Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità svolge le attività di istruttori e supporto per il CIPE, in materia di infrastrutture, trasporti e regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore nonché coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e analisi economica della spesa in conto capitale.

L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi:

Servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Servizio II per la gestione della banca dati del PIS e del sistema MIP/CUP;

Servizio III per l'analisi della spesa in conto capitale;

Servizio IV per il contenzioso del CIPE e gli affari legali.

2. Il Servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilità fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, piani e programmi nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti anche con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fornisce supporto istruttorio al NARS e al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilità e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico. Svolge l'analisi di impatto e monitoraggio della politica tariffaria, valuta in collaborazione con le amministrazioni competenti la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti soggetti a tariffazione. Nei settori di propria competenza, predisporre gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla terza Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.

3. Il Servizio II per la gestione della banca dati del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e del sistema MIP/CUP fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE e ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, in merito a: la definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse; la predisposizione delle relazioni che il CIPE trasmette al Parlamento; la cura dei rapporti tra il CIPE e i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Imposta e gestisce le attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; elabora proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordina le attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, sviluppando in particolare analisi e proposte per il CIPE in merito agli aspetti di complessa efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di monitoraggio. Nel settore di propria competenza, predisporre gli schemi delle deliberazioni del CIPE.

4. Il Servizio III per l'analisi della spesa in conto capitale svolge le attività di: monitoraggio dei provvedimenti di politica economica; analisi degli andamenti della spesa pubblica, in particolare di quella in conto capitale, e del debito pubblico; valutazione delle misure di incentivazione delle imprese e per la ricerca scientifica e tecnologica, le infrastrutture, la regolamentazione e gli interventi su singoli settori e/o mercati. Predisporre pareri, raccomandazioni e proposte su temi di politica economica e fascicoli per convegni e audizioni.

5. Il Servizio IV per il contenzioso del CIPE e gli affari legali, assicura il necessario supporto, nelle materie di competenza del Dipartimento, alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato. Assicura la coerenza dei provvedimenti e degli atti adottati dal CIPE con gli orientamenti delle autorità giurisdizionali nazionali e comunitarie. Consolida, organizza e diffonde, all'interno del Dipartimento, le conoscenze in ordine agli esiti dell'attività giurisdizionale sui provvedimenti del CIPE. Fornisce la consulenza giuridica di carattere generale del Dipartimento. Svolge attività di studio e approfondimento su aspetti giuridici attinenti le materie di competenza del Dipartimento.

Art. 7.

Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente lo sviluppo e la coesione territoriale

1. L'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e al coesione territoriale fornisce istruttoria e supporto per il CIPE in materia di riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate, attività produttive, ricerca, sanità politiche sociali, ambiente e sviluppo della montagna.

L'Ufficio è articolato in tre servizi:

Servizio I per l'istruttoria in materia di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale;

Servizio II per le attività produttive, la ricerca, la sanità e le politiche sociali;

Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna.

2. Il Servizio I per l'istruttoria in materia di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di: programmazione e riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate e la programmazione di iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale. Verifica l'attuazione dei programmi, diversi da quelli di assistenza tecnica, finanziati con le predette risorse al fine di fornire al CIPE l'ausilio informativo eventualmente richiesto. Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla prima e alla quinta Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.

3. Il Servizio II per le attività produttive, la ricerca, la sanità e le politiche sociali fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo negli ambiti di competenza: attività produttive (agricoltura, industria, turismo, altri servizi), lavoro, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione tecnologica, sanità e politiche sociali, attività culturali e sportive. Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria nelle materie assegnate alla seconda, alla quarta e alla settima Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.

4. Il Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE per le materie attinenti lo sviluppo sostenibile: l'energia, la tutela ambientale, la difesa del suolo e le bonifiche.

Svolge l'attività per lo sviluppo dei territori montani, predispone la relazione annuale sullo stato della montagna e fornisce supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM). Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla sesta Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data e a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008.

2. È abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti.

Roma, 15 ottobre 2008

Il Sottosegretario di Stato: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 360.

08A09934

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Puggioni Giuliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 29 maggio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito in Spagna dalla dott.ssa Puggioni Giuliana, nata il 26 aprile 1967 a Sassari (Italia), cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla dott.ssa Puggioni;

